

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 15/Cf

(2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 31 marzo 2004, ha adottato le seguenti decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

### **1. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D'UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTIVO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La Corte federale, sull'interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che:

- 1) Nel caso di mancata osservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell'obbligo di impiegare, per il tempo e secondo il numero stabiliti dagli organi competenti, calciatori comunque fuori quota, l'interessato che intenda proporre reclamo deve farlo dinanzi al Giudice Sportivo; quest'ultimo può procedere anche d'ufficio, disponendo la modifica, in danno delle predette società, del risultato conseguito in campo;
- 2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all'esame della regolarità delle gare della Lega Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi alla Commissione Disciplinare da parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimento di 1° grado lo stesso Giudice Sportivo. L'impugnazione alla Commissione Disciplinare può essere, altresì, proposta dalle società il cui interesse all'impugnazione sorga solo per effetto della decisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori di questi casi vanno dichiarate inammissibili.

.....

**2. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D'UFFICIO DEGLI ARTT. 27 DELLO STATUTO FEDERALE, 10 DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, 9 DELL'ACCORDO COLLETTIVO DEI DIRETTORI SPORTIVI E 9 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE O MENO DELLA CLAUSOLA COMPROMOSSORIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE**

La Corte federale, sull'interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integri la violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto federale.

.....

**3. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D'UFFICIO SULL' ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMENTO**

La Corte federale, sull'interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che il termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva è perentorio e che entro tale termine deve essere fatto un deferimento non generico, né condizionato, né con riserva.

.....

**4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI DI MUTUALITA', ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16.10.2003**

La Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Calcio Catania s.p.a., lo accoglie, disponendo, altresì, la restituzione della tassa versata.

.....

**5. RICORSO DELL' U.S. AVELLINO AVVERSO LE DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, DEL 21.6.2003 E 25.7.2003, CON LE QUALI VENIVA CONDANNATA AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DELLA STAGIONE 2002/2003 ALL'ALLENATORE FICCADENTI MASSIMO**

La Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall'U.S. Avellino, lo dichiara inammissibile, disponendo, altresì, l'incameramento della relativa tassa.

.....

**6. RICORSO DELL'ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DI ISERNIA AVVERSO LA DELIBERA N. 4 DEL 13.01.2004 DEL PRESIDENTE NAZIONALE AIA, CON LA QUALE E' STATO DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CARICA PRONUNCIATO DALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA AIA**

La Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall'arbitro benemerito Garofalo Vito, lo accoglie ed annulla l'impugnata decisione per difetto di motivazione.

.....

**7. RICORSO DEL SIG. CUPPARO FRANCESCO, PRESIDENTE DEL F.C. FRANCAVILLA, AVVERSO LA DECLARATORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI DELEGATO ASSEMBLEARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL 27. 01. 2004 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

La Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Sig. Cupparo Francesco, ex art. 32, comma 5, dello Statuto federale, lo accoglie, dichiarando la permanenza della qualità di delegato assembleare del Comitato Regionale Basilicata e disponendo, altresì, la restituzione della tassa versata.

.....

**8. RICORSO DELL'ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO, DELLA SEZIONE AIA DI TRIESTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'8.11.2003, DI NON RINNOVO TESSERA PER MOTIVI TECNICI, EMANATO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIA**

La Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall'arbitro fuori quadro. Crivelli Ezio, lo dichiara inammissibile.

.....

**9. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULL'ISTANZA DELL'A.C. MARTINA DI COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO NELLA CLASSIFICA EL CAMPIONATO DI SERIE C1 2003/2004 INFLITTALE PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA GIULIANOVA/MARTINA DEL 31.8.2003**

La Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime **parere sfavorevole**.

.....

**10. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulla richiesta di parere come in epigrafe formulata dal Presidente Federale sulle istanze di riabilitazione dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

**calciatore**

Pellegrino Francesco:

**favorevole;**

\*\*\*\*\*

**dirigenti**

Giagnori Mauro e Rizzaro Francesco: **favorevole.**

.....

**11. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

**calciatori**

Dato Christian: **favorevole;**

Pellegrino Vincenzo (istanza reiterata): **favorevole;**

\*\*\*\*\*

Lanzetta Alfonso, Romano Giuseppe, Venditti Davide, Freschi Paolo, Zerbo Gaetano, Vito Gabriele, Di Pasquale Domenico, Granchietti Riccardo, Morbidelli Alberto, Pelle Salvatore, Nicolini Gino, Ranocchia Omar, Ronchetti Carlo, Aquilino Alfio e Spaltro Giovanni: **sfavorevole;**

\*\*\*\*\*

Costa Giuseppe, Prosperi Daniele, Marchese Enrico e Procaccino Giuseppe Mario (istanze reiterate): **sfavorevole;**

\*\*\*\*\*

**dirigenti**

Mammarella Aquilino e Micheli Daniele: **sfavorevole.**

.....

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Pubblicato in Roma il 6 aprile 2004**

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Carraro)